

Emendamento 170**Isabella Adinolfi**

a nome del gruppo EFDD

Relazione**A8-0245/2018****Axel Voss**Diritto d'autore nel mercato unico digitale
(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))**Proposta di direttiva****Considerando 3***Testo della Commissione**Emendamento*

(3) I rapidi sviluppi tecnologici continuano a trasformare il modo in cui le opere e altro materiale sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati, mentre continuano ad emergere nuovi modelli di business e nuovi attori. Gli obiettivi e i principi stabiliti dal quadro giuridico dell'Unione sul diritto d'autore rimangono validi, ma vi è ancora incertezza giuridica quanto a taluni utilizzi, anche transfrontalieri, delle opere e altro materiale in ambiente digitale, sia per i titolari dei diritti che per gli utenti. In alcuni settori, come indicato nella comunicazione della Commissione "Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore"²⁶, è necessario adeguare e completare l'attuale quadro dell'Unione sul diritto d'autore. La presente direttiva prevede norme miranti ad adeguare talune eccezioni e limitazioni all'ambiente digitale e al contesto transfrontaliero, nonché misure volte a facilitare determinate procedure di concessione delle licenze per la divulgazione di opere fuori commercio e la disponibilità online di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta al fine di garantire un più ampio accesso ai contenuti. Per garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d'autore sono altresì opportune norme

(3) I rapidi sviluppi tecnologici continuano a trasformare il modo in cui le opere e altro materiale sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati, mentre continuano ad emergere nuovi modelli di business e nuovi attori. Gli obiettivi e i principi stabiliti dal quadro giuridico dell'Unione sul diritto d'autore rimangono validi, ma vi è ancora incertezza giuridica quanto a taluni utilizzi, anche transfrontalieri, delle opere e altro materiale in ambiente digitale, sia per i titolari dei diritti che per gli utenti. In alcuni settori, come indicato nella comunicazione della Commissione "Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore"²⁶, è necessario adeguare e completare l'attuale quadro dell'Unione sul diritto d'autore. La presente direttiva prevede norme miranti ad adeguare talune eccezioni e limitazioni all'ambiente digitale e al contesto transfrontaliero, nonché misure volte a facilitare determinate procedure di concessione delle licenze per la divulgazione di opere fuori commercio e la disponibilità online di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta al fine di garantire un più ampio accesso ai contenuti. Per garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d'autore sono altresì opportune norme

relative *ai diritti sulle pubblicazioni, all'uso di opere e altro materiale da parte dei prestatori di servizi online che memorizzano e danno accesso a contenuti caricati dagli utenti* e alla trasparenza dei contratti per autori ed artisti (interpreti o esecutori).

²⁶ COM(2015) 626 final.

relative alla trasparenza dei contratti per autori ed artisti (interpreti o esecutori).

²⁶ COM(2015) 626 final.

Or. en

Emendamento 171**Isabella Adinolfi**

a nome del gruppo EFDD

Relazione**Axel Voss**

Diritto d'autore nel mercato unico digitale

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))

A8-0245/2018**Proposta di direttiva****Considerando 21 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

(21 bis) *Al fine di consentire ai cittadini e ai consumatori di beneficiare pienamente delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, è opportuno autorizzare nell'ambito del mercato interno il prestito pubblico delle opere letterarie, ivi compreso il prestito elettronico. Il concetto di prestito, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115/CE riguarda non soltanto il prestito di libri cartacei, ma anche delle loro copie digitali. Laddove gli Stati membri applichino la deroga di cui all'articolo 6 della direttiva 2006/115/CE, le biblioteche dovrebbero poter acquistare libri cartacei sul mercato. Una volta acquistati i libri, le biblioteche possono concedere prestiti senza restrizioni legate alle clausole contrattuali o ad altre misure di tutela che ostacolano l'applicazione delle eccezioni e delle limitazioni al diritto d'autore. Tali disposizioni dovrebbero applicarsi anche ai libri elettronici. Al fine di garantire la certezza del diritto e l'armonizzazione nel mercato interno, gli Stati membri dovrebbero garantire che l'eccezione al diritto esclusivo di prestito pubblico di cui all'articolo 6 della direttiva 2006/115/CE diventi vincolante.*

Or. en

6.9.2018

A8-0245/172

Emendamento 172

Isabella Adinolfi

a nome del gruppo EFDD

Relazione

Axel Voss

Diritto d'autore nel mercato unico digitale

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))

A8-0245/2018

Proposta di direttiva

Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 bis) Al fine di conseguire l'obiettivo pubblico generale di potenziare l'accesso alle informazioni, alle conoscenze e ai contenuti creativi, di agevolarne la diffusione e garantire la certezza giuridica nel mercato interno, è opportuno introdurre una definizione di pubblico dominio. Si dovrebbe altresì riconoscere che l'obiettivo ultimo della maggior parte degli autori, degli esecutori e dei creatori è principalmente il miglioramento e la prosperità del genere umano e della società e non il potenziale vantaggio economico.

Or. en

6.9.2018

A8-0245/173

Emendamento 173

Isabella Adinolfi

a nome del gruppo EFDD

Relazione

Axel Voss

Diritto d'autore nel mercato unico digitale

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))

A8-0245/2018

Proposta di direttiva

Considerando 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 ter) È estremamente importante chiarire che una volta che un'opera o altro materiale diventa di pubblico dominio, qualsiasi riproduzione fedele, sia essa analogica o digitale, di tale opera o materiale, che non costituisca un'opera o un materiale nuovo o trasformativo, dovrebbe restare di pubblico dominio. Il pubblico dominio dovrebbe includere le opere o altro materiale il cui diritto d'autore sia scaduto o non sia mai esistito, oppure a cui i titolari dei diritti abbiano rinunciato volontariamente.

Or. en

Emendamento 174**Isabella Adinolfi**

a nome del gruppo EFDD

Relazione**Axel Voss**

Diritto d'autore nel mercato unico digitale

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))

A8-0245/2018**Proposta di direttiva****Considerando 28 quater (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

(28 quater) Quando il diritto d'autore di un'opera o altro materiale scade, potrebbe essere molto difficile accertare che tale opera o materiale sia diventato di pubblico dominio. Le opere o altri materiali di pubblico dominio potrebbero non essere mai identificati, ostacolando in tal modo l'accesso ai contenuti, alle informazioni e alle conoscenze. Gli Stati membri dovrebbero consentire ad autori, esecutori e produttori che non intendano assoggettare la loro opera o altro materiale al diritto d'autore, di dedicarla, interamente o in parte, al pubblico dominio. Di fatto, si dovrebbe riconoscere che l'obiettivo ultimo della maggior parte degli autori, degli esecutori e dei creatori è principalmente il miglioramento e la prosperità del genere umano e della società e non il potenziale vantaggio economico. Alla luce di ciò, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'utilizzo di licenze pubbliche idonee equivalenti al pubblico dominio (ad esempio le licenze "creative commons"). In questo modo si aiuterebbero gli autori, gli esecutori e i produttori a chiarire ai potenziali riutilizzatori che l'opera è di pubblico dominio, favorendo in tal modo la diffusione di contenuti, informazioni e conoscenze.

6.9.2018

A8-0245/175

Emendamento 175

Isabella Adinolfi

a nome del gruppo EFDD

Relazione

Axel Voss

Diritto d'autore nel mercato unico digitale
(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))

A8-0245/2018

Proposta di direttiva

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31) Una stampa libera e pluralista è essenziale per garantire un giornalismo di qualità e l'accesso dei cittadini all'informazione e dà un contributo fondamentale al dibattito pubblico e al corretto funzionamento di una società democratica. Nel passaggio dalla stampa al digitale gli editori di giornali incontrano una serie di problemi nel concedere licenze di utilizzo online delle loro pubblicazioni e nel recuperare gli investimenti effettuati. In assenza del riconoscimento degli editori di giornali quali titolari di diritti, la concessione delle licenze e il rispetto dei diritti nell'ambiente digitale sono spesso complessi e inefficaci.

soppresso

Or. en

6.9.2018

A8-0245/176

Emendamento 176

Isabella Adinolfi

a nome del gruppo EFDD

Relazione

Axel Voss

Diritto d'autore nel mercato unico digitale

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))

A8-0245/2018

Proposta di direttiva

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32) *Il contributo organizzativo e finanziario degli editori nel produrre pubblicazioni di carattere giornalistico va riconosciuto e ulteriormente incoraggiato per garantire la sostenibilità dell'editoria. È quindi necessario prevedere a livello di Unione una tutela giuridica armonizzata per gli utilizzi digitali delle pubblicazioni di carattere giornalistico. Tale protezione dovrebbe essere garantita in maniera efficace mediante l'introduzione nell'ordinamento dell'Unione di diritti connessi a quello d'autore per la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico di pubblicazioni di carattere giornalistico nel quadro di utilizzi digitali.*

soppresso

Or. en

6.9.2018

A8-0245/177

Emendamento 177

Isabella Adinolfi

a nome del gruppo EFDD

Relazione

Axel Voss

Diritto d'autore nel mercato unico digitale

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))

A8-0245/2018

Proposta di direttiva

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33) Ai fini della presente direttiva è necessario definire il concetto di pubblicazione di carattere giornalistico così che esso comprenda esclusivamente pubblicazioni di tipo giornalistico ad opera di un prestatore di servizi, aggiornate periodicamente o regolarmente in qualunque mezzo di comunicazione, a scopo informativo o di intrattenimento. Tra queste pubblicazioni figurerebbero, ad esempio, i quotidiani, le riviste settimanali o mensili di interesse generale o specifico e i siti web d'informazione. Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non dovrebbero rientrare nella tutela garantita alle pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva. Tale protezione non si estende ai collegamenti ipertestuali, che non costituiscono comunicazione al pubblico.

soppresso

Or. en

6.9.2018

A8-0245/178

Emendamento 178

Isabella Adinolfi

a nome del gruppo EFDD

Relazione

Axel Voss

Diritto d'autore nel mercato unico digitale

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))

A8-0245/2018

Proposta di direttiva

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34) I diritti concessi agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva dovrebbero avere lo stesso ambito di applicazione dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui alla direttiva 2001/29/CE relativamente agli utilizzi digitali. Dovrebbero essere soggetti anche alle stesse disposizioni in materia di eccezioni e limitazioni applicabili ai diritti stabiliti dalla direttiva 2001/29/CE, tra cui l'eccezione per citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva.

soppresso

Or. en